



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*



**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA MEDICA PER LAVORATORI DIPENDENTI
SOTTOPOSTI A RISCHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E D.LGS. 230/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Con la presente scrittura privata

TRA

- L’ARPA- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Palmanova, via Cairoli n. 14, P.IVA 02096520305, qui rappresentata dal Direttore Generale, dott. Lionello Barbina, nato a Mortegliano il 5 novembre 1950, giusto decreto del Presidente della Regione n. 0259/PRES del 28 settembre 2009

E

il dott. Pio De Angelis, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina del Lavoro, nonché iscritto nell’elenco dei medici autorizzati ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 230/95 con il n. 1042, nato a Roma il [REDACTED], e residente a Maniago (UD), in Via [REDACTED] n. [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

PREMESSO che:

- l’ARPA necessita di effettuare il servizio di sorveglianza medica per i lavoratori dipendenti sottoposti ai rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.e al D.lgs. 230/1995 e s.m.i.;
- l’Agenzia, non disponendo di tale figura professionale nell’ambito del proprio organico, deve avvalersi di una consulenza esterna per il servizio di cui sopra;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 3 dicembre 2009 l’ARPA ha avviato una ricerca di mercato per l’affidamento dell’incarico di Medico



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., mediante avviso pubblico;

- è pervenuta un'unica offerta, presentata dal dott. Pio De Angelis di Maniago (UD), che, come si evince verbale dd. 13 gennaio 2010, è risultata congrua ai requisiti richiesti dall'avviso pubblico;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 04 del 18 gennaio 2010 è stato aggiudicato l'affidamento dell'incarico di Medico Competente ed Autorizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. per il personale dell'ARPA al dott. Pio De Angelis per la durata di anni 5 sino al 31 dicembre 2014;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Il dott. Pio De Angelis è incaricato di effettuare prestazioni professionali, con rapporto libero professionale, relative alla sorveglianza medica del personale dell'ARPA. Come medico-autorizzato deve provvedere a quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995, al capo VIII artt. dal 83-al 96, mentre come medico competente di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni deve fornire le seguenti prestazioni:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavoro e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione di rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo il




*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

diverso termine previsto da altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- f) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, a fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa individuata in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una cadenza diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della



*Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*



valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

2. Il professionista è tenuto altresì ad effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente che comprende:
 - a) Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
 - c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui sopra, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
4. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui ai



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

punti a), b), e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui sopra, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
6. In caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea il medico competente deve precisare i limiti temporali di validità.
7. Dei giudizi espressi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
8. Il medico competente s'impegna, inoltre, ad assolvere a tutte le attività di competenza oltre a quanto sopra elencato ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ovvero a:
 - a) Collaborare con il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nell'individuazione dei miglioramenti tecnici e organizzativi per l'abbattimento dei rischi;
 - b) Collaborare nell'individuazione dei DPI;



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- c) Collaborare nella redazione delle procedure operative per i dipendenti;
- d) Predisporre la relazione sanitaria annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;
- e) Partecipare alla riunione periodica.

Art. 2

Compensi

1. Il costo degli accertamenti sanitari sarà il seguente:
 - Visita medica preventiva e/o periodica € 27,00.- a persona
 - Visita oculistica € 38,00.- a persona
 - Sopralluoghi e riunioni € 90,00.- all'ora
 - Esame spirometrico € 16,00.- a persona
 - Esame di laboratorio (esami di screening standard) € 39,00.- a persona
2. Nessun costo sarà imputato all'ARPA per la trasferta necessaria per lo svolgimento delle suddette prestazioni.
3. I compensi sopra indicati saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
4. Ogni eventuale ulteriore costo per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione è a carico del professionista salvo diverso accordo con l'Agenzia.

Art. 3

Responsabilità

1. L'ARPA è esonerata da ogni responsabilità derivante da infortuni "in itinere" e non è tenuta ad alcun rimborso spese od altro compenso che non sia quello di cui all'art. 2 .



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

2. Il rapporto posto in essere con la presente convenzione è di natura libero professionale ed è regolato dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Inadempimento

1. In caso di inadempimento del presente contratto da parte del dott. Pio De Angelis, l'ARPA si riserva la facoltà di risolverlo fermo restando il risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

Art. 5

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto, della durata di anni 5, decorre dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta che deve essere notificata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione il foro competente è quello di Udine.

Art. 7

Imposta di bollo

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 a carico di entrambi contraenti in parti uguali.

Art. 8

Spese di registrazione

1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*



Palmanova, li 21 GEN 2010

Il Direttore Generale dell'ARPA

dott. Lionello Barbina

Il Medico Competente ed Autorizzato

dott. Pio De Angelis

ARPA
FVG

*Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

**ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MEDICA PER LAVORATORI
DIPENDENTI SOTTOPOSTI A RISCHI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E D.LGS. 230/95 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

Con la presente scrittura privata

TRA

- L'ARPA- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia con sede in Palmanova, via Cairoli n. 14, P.IVA 02096520305, qui rappresentata dal Direttore Generale, dott. Lionello Barbina, nato a Mortegliano il 5 novembre 1950, giusto decreto del Presidente della Regione n. 0259/PRES del 28 settembre 2009

E

il dott. Pio De Angelis, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina del Lavoro, nonché iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 230/95 con il n. 1042, nato a [REDACTED], e residente a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

PREMESSO che:

- in data 22.1.2010 è stato stipulato il contratto per l'affidamento al dott. Pio De Angelis dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Medico Autorizzato ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., per il personale dell'ARPA per la durata di anni 5 sino al 31.12.2014;
- le parti hanno concordato di integrare il contratto sopra indicato specificando alcune modalità di svolgimento della prestazione, come di seguito descritta



Handwritten signatures and initials.

*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Nell'ambito delle prestazioni previste dal contratto le parti definiscono le seguenti modalità di svolgimento:

Sedi delle visite:

- ASS N. 5: dipendenti della sede centrale dell'ARPA, compresi quelli assegnati all'Osservatorio Alto Adriatico ivi dislocati, e quelli operanti presso la sede di Visco dell'OSMER;
- SALUS di Gorizia: dipendenti assegnati al Dipartimento di Gorizia e al Dipartimento di Trieste, compresi quelli assegnati all'Osservatorio Alto Adriatico ivi dislocati;
- Dipartimento di UDINE: dipendenti assegnati al Dipartimento di Udine;
- Ambulatorio del dott. De Angelis in via Cesare Battisti, Maniago: dipendenti assegnati al Dipartimento di Pordenone.

Attività di gestione:

Sono demandate al medico competente e autorizzato:

- la gestione delle visite programmate ed in particolare la predisposizione dell'elenco delle visite e del relativo scadenziario, previsti dalla lettera g) dell'art.18 del D.Lgs. 81/08, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 106/09;
- la tenuta e la gestione delle schede sanitarie, presso:
 - lo studio del professionista per quel che riguarda il personale assegnato al Dipartimento di Pordenone, alla



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- sede centrale di Palmanova, compreso quello dell'OOAA,
e all'OSMER;
- la SALUS di Gorizia per il personale assegnato ai Dipartimenti di Gorizia e di Trieste, nonché quello assegnato all'OAA;
 - la sede del Dipartimento di Udine per il personale assegnato al medesimo.
- l'attività di informazione all'interessato dei risultati della sorveglianza e l'invio su richiesta dello stesso di copia della documentazione sanitaria.

Al fine di consentire all'ARPA la verifica necessaria per la liquidazione delle visite effettuate dal personale, il medico competente e autorizzato si impegna:

- ad allegare ad ogni fattura l'elenco contenente il nominativo del personale sottoposto a visita e la data della medesima;
- a comunicare all'ARPA l'elenco delle richieste di visita specialistica.

L'ARPA fornisce il proprio supporto per la calendarizzazione delle visite, occupandosi di contattare gli interessati indicati dal medico competente come soggetti da sottoporre a visita e di concordare con gli stessi data e ora, dandone conferma al medico competente.

Qualora il dipendente cui sono stati prescritti accertamenti si presenti alla visita senza averli svolti, il medico competente provvede a rinviarla in data successiva all'esecuzione degli stessi.

*Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

I certificati relativi al prolungamento del servizio fino all'ottavo mese di gravidanza rientrano nell'ambito della visita di idoneità.

I certificati relativi alla causa di servizio rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2, comma 4 del contratto e vanno remunerati a parte, previo accordo con l'Agenzia.

L'attività annuale di programmazione della sorveglianza sanitaria, di riordino delle schede svolto sin dall'atto dell'assunzione dell'incarico di medico competente e autorizzato, nonché la tenuta dello scadenario delle visite e delle schede sanitarie personali dei dipendenti, non essendo le stesse ricomprese nell'ambito delle prestazioni elencate nel citato articolo 2, sono remunerate a parte, ai sensi del comma 4. Le predette attività, per le quali è previsto un impegno di circa 3 ore mensili, sono remunerate per ciascun anno di vigenza del contratto, con un importo annuo forfetario complessivo pari ad € 2.000,00.- previa attestazione da parte del medico competente e autorizzato di averle effettivamente svolte.

Art. 2

Le parti si assumono gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto dd. 22.1.2010 e del presente atto integrativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Palmanova, li 11 agosto 2011

Il Direttore Generale dell'ARPA

dott. Lionello Barbina

Il Medico Competente ed Autorizzato

dott. Pio De Angelis